

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
PER L’AFFIDAMENTO DELLO SMANTELLAMENTO,  
FORNITURA E RICOLLOCAZIONE DI NUOVE LAMIERE A  
MURO UTILIZZATE COME IMPIANTI DI PUBBLICA  
AFFISSIONE NEL COMUNE DI LUCCA**

#### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'attività oggetto del presente capitolato riguarda lo smantellamento, la sostituzione e la ricollocazione, come meglio descritto successivamente, delle lamiere a muro utilizzate per le pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Lucca.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà seguire le disposizioni impartite dal Committente.

#### Art. 2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà in particolare:

- smantellare e smaltire mq 842 di lamiere;
- fornire e ricollocare a muro mq 642 di nuove lamiere zincate dello spessore di almeno mm 1 (uno).

L'intervento riguarda impianti collocati nel territorio del Comune di Lucca.

#### Art. 3 – ENTITÀ E CONSISTENZA DELLE PRESTAZIONI

Gli impianti su cui l'Appaltatore dovrà intervenire sono meglio dettagliati nell'elenco denominato "allegato A" del presente Capitolato. Detto elenco non deve essere ritenuto esaustivo e potrebbe essere suscettibile di variazioni, pur rimanendo invariate le quantità complessive.

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere portate a compimento entro il termine del 31 dicembre 2019.

L'Appaltatore, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite allo stesso dal Committente, dovrà rendersi disponibile ad iniziare le prestazioni dall'1 settembre 2018.

In considerazione delle manifestazioni culturali e legate al tempo libero che si svolgono sul territorio comunale, nonché dell'andamento dei flussi turistici, lo svolgimento delle prestazioni dovrà seguire l'andamento che sarà comunicato dal Committente all'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà compensato "a corpo".

#### Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il presente appalto prevede in favore dell'appaltatore un compenso complessivo di Euro 30.000,00, oltre IVA.

La predetta somma è presa in considerazione ai fini della quantificazione della garanzia che il concorrente deve costituire ex art. 93, D.Lgs. n. 50/2016, e delle determinazioni connesse e conseguenti alla stipula e del calcolo dei diritti di segreteria.

La base d'asta, su cui formulare il ribasso, è costituita da detto compenso e pertanto i concorrenti dovranno offrire una percentuale di ribasso su detto importo.

Non sono ammesse offerte in rialzo o pari a 0.

#### Art. 5 - SPESE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- fornitura delle lamiere zincate nelle quantità e con le caratteristiche più sopra descritte;
- ricollocamento delle nuove lamiere;
- trasporto e smaltimento in discarica dei pannelli deteriorati;
- spese e oneri relativi alla messa in opera delle nuove lamiere, comprensivi di eventuali interventi di consolidamento degli intonaci delle parti visibili;
- spese e oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario allo svolgimento delle attività descritte;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- spese e oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature e dei mezzi necessari a svolgere le attività oggetto del presente affidamento;
- spese e oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese necessarie per i materiali e le attrezzature necessari per lo svolgimento dell'appalto;
- tutti gli oneri relativi al rilascio di permessi, le autorizzazioni, ecc., eventualmente necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ivi compresi quelli per l'accesso in zone a traffico limitato o vietato;
- tutte le spese e gli oneri comunque necessari e dipendenti dall'esecuzione dell'affidamento, anche se di natura accessoria all'oggetto principale del contratto.

#### Art. 6 - PERSONALE - REQUISITI E COMPORTAMENTO

Gli addetti che vengono investiti dall'appaltatore della facoltà necessaria per la prestazione delle prestazioni a norma di affidamento, devono possedere tutti i requisiti necessari. In particolare il personale impiegato nell'appalto dovrà essere personale adeguatamente preparato ed essere idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento.

L'appaltatore mantiene la disciplina nello svolgimento delle prestazioni e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni impartite dal Committente.

A nessun titolo l'Appaltatore può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto dell'affidamento compensi aggiuntivi, comunque denominati.

#### Art. 7 - DANNI A TERZI – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente appalto:

- dovrà provvedere alla gestione tecnica ed operativa delle attrezzature, della strumentazione e degli impianti necessari all'esecuzione del contratto sotto la propria responsabilità civile e penale, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti del Committente e di terzi;
- assumerà ogni responsabilità nei confronti dei terzi per danni che dovessero derivare da inadempienze rispetto a quanto previsto a norma di contratto;
- sarà direttamente responsabile verso il Committente delle eventuali manomissioni e/o danni a beni mobili e immobili causati dal personale alle sue dipendenze in conseguenza dello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- avrà l'obbligo di avvertire subito il Committente, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impedissero il regolare svolgimento delle iniziative;
- avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Committente il nominativo del Rappresentante legale in carica ed ogni eventuale variazione di denominazione o ragione sociale;
- provvederà ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni, prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e a cose che tenga indenne il Committente da tutti i rischi e danni materiali che possano verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, stipulando una polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che possano essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto, con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, € 2.500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito permanenti lesioni personali, € 2.500.000,00 per danni alle cose;
- il Committente sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative;
- all'atto della stipula del contratto, consegnerà al Committente copia delle polizze sottoscritte
- sarà tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla Legge sulla assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, l'assicurazione malattie e sulla previdenza sociale.

Per quanto non regolamentato si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e computabili con la natura delle prestazioni in oggetto; resta sempre però esonerato il

Committente da qualsiasi responsabilità per danni che all'Appaltatore ed a terzi potessero derivare dalla realizzazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

#### Art. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione del committente purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80."

E' vietata, ex art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità, la cessione del contratto.

#### Art. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'affidamento, l'Appaltatore dovrà costituire apposita garanzia definitiva.

#### Art. 10 - PENALITÀ

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Committente, rendono passibile l'appaltatore di una penale da applicarsi discrezionalmente dal Committente, da €. 50,00 a €. 250,00 secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Committente, previa comunicazione all'Appaltatore dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore saranno applicate penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### Art. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ/C.R.E. - PAGAMENTO A SALDO

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità/Attestazione di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte del Committente del D.U.R.C., nonché previa costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. e alla costituzione della garanzia di cui al precedente capoverso, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo dell'Impresa per le prestazioni eseguite.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente. Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante lo svolgimento delle prestazioni.

#### Art. 12 - FORME DI CONTROLLO

Il Committente procede alla verifica di conformità dei servizi / delle forniture acquisiti/e nell'ambito dell'appalto oggetto del presente capitolato con la periodicità che riterrà necessaria.

Le attività di verifica di conformità dei servizi / delle forniture sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

#### Art. 13 - INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI NON RESE

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, il Committente può a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il danno causato, eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore le prestazioni stesse, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito dal Committente.

#### Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la risoluzione del contratto avvenisse per violazioni degli obblighi contrattuali ogni maggior costo, comprese tutte le spese per gli atti, resterà a carico dell'Appaltatore.

Il contratto potrà sciogliersi nei modi previsti dal Codice Civile. Fatte salve le cause di risoluzione

previste dalla legislazione vigente, nonché ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010, il contratto che sarà stipulato dall'Appaltatore conterrà una clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al servizio oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria contro parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Committente e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) qualora venga ravvisato dolo nel mancato rispetto delle disposizioni indicate nel presente Capitolato, nonché in caso di gravi e oggettive inadempienze degli obblighi assunti e specificamente, ma non esaustivamente, indicati nell'elenco seguente:

- 1) per motivi di pubblico interesse;
- 2) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (tre inadempienze, anche non consecutive, contestate per iscritto all'Appaltatore);
- 3) in caso di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore; in caso di morte dell' Appaltatore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzie;
- 4) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l' Appaltatore appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- 5) nei casi di cessione o subappalto qualora non sia stato preventivamente autorizzato dal Committente;
- 6) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- 7) qualora non vengano rispettati da parte dell' Appaltatore i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.;
- 8) nel caso di mancata corresponsione da parte dell' Appaltatore delle retribuzioni salariali ai propri dipendenti.

Le deficienze nell'espletamento delle prestazioni non conformi a quelle previste nel presente documento, la mancata risposta ad eventuali richiami scritti emessi dal Committente e, comunque,

l'inosservanza anche di una sola delle condizioni del presente Capitolato, daranno diritto al Committente di risolvere il contratto con le modalità previste di legge.

In presenza di una delle predette ipotesi, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando l'Appaltatore riceve la comunicazione mediante raccomandata A/R ovvero PEC. Da quel momento l'Appaltatore si asterrà da ogni ulteriore prestazione senza nulla pretendere.

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate.

Qualora la risoluzione del contratto avvenisse per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente provvederà a revocare l'aggiudicazione, con facoltà di affidamento dell'appalto al secondo migliore offerente risultante dal Verbale di gara.

Salva, comunque, l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato ed il risarcimento dell'ulteriore danno, sarà addebitato all' Appaltatore inadempiente l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

L' Appaltatore, in caso di disdetta, rimane comunque obbligato ad ultimare le prestazioni in corso di esecuzione, nonché ad effettuare il passaggio delle consegne all'Appaltatore subentrante fornendo ogni indicazione necessaria per dare continuità alla fornitura.

#### Art. 15 – RECESSO

Il Committente, per quanto di proprio interesse e/o se viene meno il motivo di pubblico interesse nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R ovvero PEC purché tenga indenne lo stesso delle spese sostenute, delle prestazioni effettuate e del mancato guadagno.

#### Art. 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'esecuzione delle attività descritte nel presente contratto le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato.

Pertanto, la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto è devoluta esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca.

#### Art. 17 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO

Oltre alle condizioni del presente capitolato, ed agli annessi allegati, l'Appaltatore affidatario è pure soggetto, in quanto possa occorrere e siano applicabile, alle ordinanze, regolamenti e deliberazioni del Comune di Lucca riferite all'appalto.

Si intendono comunque espressamente richiamate e accettate e sono pertanto contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative all'oggetto dell'appalto ed alle attività ad esse connesse e correlate.

#### Art. 18 - ATTREZZATURE E MACCHINARI

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'affidatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alle prestazioni da svolgere.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella UE, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

#### Art. 19 - DANNI

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificano durante il corso dell'affidamento.

L'appaltatore è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.